



Lega Nazionale Dilettanti  
 Comitato Regionale Liguria  
 Via Dino Col 4/4– 16149 Genova  
 Telefono: 010995151 numero unico  
 Pronto A.I.A. 3355776689  
 pec: [Ind.crliguria@pec.it](mailto:Ind.crliguria@pec.it) – [Indliguria@legalmail.it](mailto:Indliguria@legalmail.it)  
 e-mail: [cr.liguria01@lnd.it](mailto:cr.liguria01@lnd.it)  
 e-mail Giudice Sportivo:  
[liguria.giudicesportivo@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivo@lnd.it) – Campionati LND  
[liguria.giudicesportivosgs@lnd.it](mailto:liguria.giudicesportivosgs@lnd.it) – Campionati SGS  
 sito internet: [liguria.lnd.it](http://liguria.lnd.it)

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 20 del 01/10/2024

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### RISULTATI GARE

## GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

### COPPA LIGURIA SECONDA CATEG.

#### GARE DEL 29/09/2024

GIRONE H - 1 Giornata - A			
SAN GIOVANNI BATTISTA	- RIVAROLESE	-	D

## Decisioni del Giudice Sportivo

Il Giudice Sportivo, Dott. Gianfranco Ricci, assistito dal Rappresentante A.I.A. Cav. Roberto Vaccaro, nella seduta del 01/10/2024, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## GARE COPPA LIGURIA SECONDA CATEGORIA

### GARE DEL 29/ 9/2024

#### GARA SAN GIOVANNI BATTISTA – RIVAROLESE del 29/09/24

##### Il G.S.

- Visto il referto arbitrale della gara in questione;
- Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, formalizzato dalla società **SAN GIOVANNI BATTISTA**, con p.e.c. in data 30 Settembre 2024 h. 19:03:4, con cui veniva lamentato che durante lo svolgimento della gara, la società **RIVAROLESE** avrebbe effettuate 6 sostituzioni in luogo delle 5 previste dal regolamento e, pertanto, veniva richiesto che alla stessa venisse inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in esame;
- Visto il COMUNICATO UFFICIALE N. 85 Stagione Sportiva 2024/2025, con cui è stato trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 46/A della F.I.G.C, in data 31 luglio 2024, "ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLE FASI REGIONALI DI COPPA ITALIA, DI COPPA REGIONE E COPPA PROVINCIA ORGANIZZATE DAI COMITATI REGIONALI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (stagione sportiva 2024/2025)", in cui, tra l'altro si dispone che

*"per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citati, le seguenti abbreviazioni di termini:*

1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:

- il termine per presentare il preannuncio di ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto entro le ore 12.00 del giorno della pronuncia.

- il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata..."

- Considerato che, il preannuncio, pur rispettando la procedura prevista all'art. 67, primo e secondo comma, del C.G.S., non rispetta la tempistica prevista dal sopra richiamato COMUNICATO UFFICIALE N. 85 Stagione Sportiva 2024/2025, con cui è stato trasmesso il Comunicato Ufficiale n. 46/A della F.I.G.C;
- Considerato, altresì, che la formalizzazione del successivo ricorso non è stata effettuata nei termini di cui sopra, non essendo pervenuta entro le ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
- Visto il referto arbitrale della gara in questione;
- Ritenuto, pertanto sulla base di quanto sopra, dover respingere il gravame proposto, per irregolarità procedurale;
- Visto l'art. 48 del CGS;

#### Il G.S.

#### Dispone:

- Di respingere il ricorso di cui trattasi, incamerando il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.;
- Di omologare il risultato conseguito sul campo (1 – 2) nella gara di cui trattasi;
- Sono fatti salvi tutti i provvedimenti adottati dal ddg nella gara in questione

Firmato

Il Giudice Sportivo  
Dott. Gianfranco Ricci

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### I AMMONIZIONE DIFFIDA

CARELLO ANDREA (RIVAROLESE)

GUERNIERI MATTEO

(RIVAROLESE)

CAUSA RICCARDO (SAN GIOVANNI BATTISTA)

#### Pubblicato in Genova ed affisso all'albo del C.R. LIGURIA il 01/10/2024

Il Segretario  
Stefano Rovatti

Il Presidente  
Dott. Giulio Ivaldi